

# COMUNE DI MORCOTE

T: +41 (0)91 986 00 00  
municipio@morcote.ch  
www.morcote.ch

Ref.:



Municipio  
Riva da Sant Antoni 10  
6922 Morcote

Agli albi comunali

6922 Morcote, 27 dicembre 2024

## PUBBLICAZIONE ORDINANZA MUNICIPALE

Il Municipio di Morcote, nella sua seduta del 20 dicembre 2024, ha adottato l'ordinanza concernente la riscossione delle imposte comunali per l'anno 2025

Gli atti sono pubblicati all'albo comunale a partire dal 27 dicembre 2024 per un periodo di 30 giorni (articolo 192 Legge organica comunale), periodo durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. Restano riservati i termini di sospensione durante le ferie giudiziarie (art. 16 della Legge sulla procedura amministrativa).

Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria comunale durante gli orari di apertura.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Giacomo Caratti



Il Segretario:

Luca Cavadini

Esposizione agli albi comunali dal 27 dicembre 2024 al 1° febbraio 2025.

## **COMUNE DI MORCOTE**



**ORDINANZA MUNICIPALE**  
**concernente la riscossione**  
**delle imposte comunali**  
**anno 2025**

Il Municipio di Morcote, richiamati

- gli articoli 274, 275, 296, 297 e 322 della Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 6 novembre 2024 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2025;

**decide:**

1. L'imposta comunale ordinaria 2025 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione avverrà in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione.
3. I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

<b>Rate d'imposta comunale 2025</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Termine di pagamento</b>
1a rata d'acconto	1° aprile 2025	30 aprile 2025
2a rata d'acconto	1° giugno 2025	30 giugno 2025
3a rata d'acconto	1° agosto 2025	31 agosto 2025
Rata a conguaglio	A partire dal 2026	30 giorni dopo l'intimazione del conteggio

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv 1 LT). Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT. 4.

4. L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18mo anno di età.
5. L'imposta personale ammonta a CHF 40.--/anno. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).

L'imposta immobiliare è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche, proprietarie di immobili alla fine dell'anno civile. Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario (art. 291 LT).

L'imposta immobiliare è dell'1 % del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 293 LT).

6. Per il calcolo degli interessi rimunerativi sulle scadenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, e la validità temporale dei tassi di interesse, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025.
7. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
8. La presente Ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 1097 del 20 dicembre 2024.  
L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 27 dicembre 2024 per il periodo di 30 giorni.  
Entro il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

